



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE	Michele	- Presidente -
Dott. PETTI	Battista G.	- Consigliere -
Dott. FEDERICO	Giovanni	- Consigliere -
Dott. AMBROSIO	Annamaria	- rel. Consigliere -
Dott. LANZILLO	Raffaella	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difesa per legge;

- ricorrente -

contro

B.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SARDEGNA 40, presso lo studio dell'avvocato GIUFFRE' ELENA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUFFRE' FELICE ALBERTO giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1343/2005 della GIUDICE DI PACE di CATANIA, emessa il 07/04/2005 depositata il 11/04/2005 R.G. 5577/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/03/2009 dal Consigliere Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI DOMENICO che ha chiesto l'accoglimento del 1 motivo del ricorso e l'assorbimento del 2 motivo.

FATTO

Con citazione notificata in data 4-11-2004 B.R. conveniva in giudizio innanzi al giudice di pace di Catania l'AGENZIA DELLE ENTRATE di Catania, per sentirla condannare al risarcimento dei danni morali e da stress, subiti a seguito delle lungaggini dell'iter burocratico affrontato per ottenere lo sgravio di somme non dovute.

Precisava che aveva proposto istanza per l'annullamento della cartella esattoriale in data 17-2-2004, ottenendone l'accoglimento solo a sei mesi di distanza, dopo numerose richieste e reiterati solleciti, visite allo sportello e ingiustificati rinvii e dinieghi.

Resisteva l'AGENZIA DELLE ENTRATE di Catania, la quale deduceva, tra l'altro, la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto ufficio periferico.

Con sentenza in data 7 aprile 2005, il giudice di pace di Catania dichiarava l'AGENZIA DELLE ENTRATE di Catania responsabile del danno non patrimoniale provocato al B. e, per l'effetto, la condannava al



risarcimento dei danni, liquidati in via equitativa nella somma di Euro 300,00, nonchè al pagamento delle spese processuali.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore, svolgendo due motivi, cui ha resistito B.R., depositando controricorso.

DIRITTO

1.1. Con il primo motivo parte ricorrente censura la decisione impugnata, nel punto in cui ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'AGENZIA DELLE ENTRATE di Catania, ritenendo il vizio sanato ex art. 156 c.p.c. a seguito della costituzione in giudizio dell'ufficio periferico. A tal riguardo la ricorrente AGENZIA denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 156 c.p.c., comma 3, artt. 166 c.p.c. e ss., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10 e deduce l'"inesistenza giuridica" del soggetto convenuto in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4, lamentando che sia stata fraintesa la portata dell'eccezione, con la quale si sosteneva il difetto di legittimazione rispetto alla domanda risarcitoria, in considerazione del carattere eccezionale della norma di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10 che, nella materia del contenzioso tributario, attribuisce la legittimazione agli uffici periferici, peraltro esclusivamente nelle fasi di merito.

Sulla base di tale premessa la ricorrente assume che l'AGENZIA DELLE ENTRATE con sede in Roma era l'unico soggetto destinatario della vocatio in ius e che l'evocazione in giudizio di un soggetto giuridico "inesistente ai fini del processo civile", quale l'ufficio periferico, si è concretata in una causa di nullità assoluta e insanabile.

1.2. Il motivo è infondato, ancorchè la motivazione del giudice di pace debba essere integrata e rettificata ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 4.

Parte ricorrente fa riferimento a un orientamento giurisprudenziale consolidato nel regime antecedente all'assunzione di operatività delle Agenzie delle Entrate che, fondandosi sul disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10 e 11, limitava la legittimazione degli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria ai soli giudizi innanzi alle commissioni tributarie, ritenendosi che, in difetto di speciale disciplina, riprendesse vigore la regola generale (R.D. n. 1611 del 1933, art. 11) che attribuiva al Ministero delle Finanze l'esclusiva legittimazione. Si tratta, però, di una ricostruzione della normativa rilevante in materia, che è stata rivista alla luce della nuova realtà ordinamentale, introdotta dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 ed operativa, secondo il D.M. 28 dicembre 2000 a partire dal 1 gennaio 2001, che ha comportato l'attribuzione delle funzioni statali concernenti i tributi erariali all'AGENZIA DELLE ENTRATE, quale soggetto dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, rappresentata dal direttore (del cit. D.Lgs. n. 300, artt. 61 e 66).

In particolare - come chiarito dalle SS.UU. l'attribuzione agli uffici periferici dell'AGENZIA della stessa capacità di stare in giudizio spettante, in base al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10 e 11, agli uffici finanziari che avevano emesso l'atto, comporta il conferimento ai medesimi uffici periferici della capacità di stare in giudizio, in via concorrente ed alternativa al direttore, secondo un modello simile alla preposizione institoria disciplinata dagli artt. 2203 e 2204 c.c. configurandosi detti uffici, quali organi dell'AGENZIA che, al pari del direttore, ne hanno la rappresentanza ai sensi e agli effetti dell'art. 163 c.p.c., comma 2, n. 2 e degli artt. 144 e 145 c.p.c. (cfr. sentenza 14 febbraio 2006, n. 3116 in motivazione).

Senza ripetere qui gli argomenti svolti dalle SS.UU., condivisi dal Collegio e ormai consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, vai la pena di precisare che la ricostruzione del rapporto tra l'AGENZIA



e l'ufficio periferico negli schemi della procura institoria, con conseguente imputabilità all'ente pubblico preponente dell'attività posta in essere dal secondo, impone di riconoscere, secondo le regole stabilite in via generale dal codice di procedura civile, all'ufficio periferico la legittimazione processuale attiva e passiva, concorrente con quella dell'ente, anche nel processo innanzi al giudice ordinario, per i rapporti sorti dagli atti compiuti da detto periferico. Ed è ciò che è avvenuto nel caso di specie, in cui l'AGENZIA DELLE ENTRATE di Catania è stata evocata innanzi al giudice di pace, per il risarcimento di danni asseritamente provocati dal tardivo ritiro dell'atto impositivo da essa posto in essere.

2.1. Con il secondo motivo la ricorrente censura il merito della decisione impugnata, per avere ritenuto violato il divieto del *neminem laedere*, in considerazione della lunghezza dell'iter burocratico, durato sei mesi, con conseguente turbamento del "diritto alla tranquillità" del B., facendogli spendere tempo ed energie, tra visite "a vuoto" agli sportelli, richieste e reiterati solleciti, per dimostrare che la somma richiestagli non era dovuta.

In particolare la ricorrente - denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 - lamenta violazione di principio informatore del diritto per difetto del carattere dell'"ingiustizia" del danno, segnatamente evidenziando che l'annullamento in autotutela della P.A. non si configura come un obbligo dell'amministrazione e contestando, nel contempo, la violazione, dei criteri di ordinaria diligenza, avuto riguardo al limitato arco di tempo in cui intervenne il ritiro dell'atto impositivo.

2.2. Il motivo è fondato nei termini che seguono.

2.3. Come è noto le SS.UU., con quattro contestuali sentenze di contenuto identico (nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 in data 11-11-2008), hanno di recente proceduto ad una rilettura in chiave costituzionale del disposto dell'art. 2059 c.c., ritenuto principio informatore del diritto, come tale vincolante anche nel giudizio di equità, da leggersi - non già come disciplina di un'autonoma fattispecie di illecito, produttiva di danno non patrimoniale, distinta da quella di cui all'art. 2043 c.c. - bensì come norma che regola i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali (intesa come categoria omnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile individuare, se non con funzione meramente descrittiva, ulteriori sottocategorie), sul presupposto dell'esistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043 c.c., e cioè: la condotta illecita, l'ingiusta lesione di interessi tutelati dall'ordinamento, il nesso causale tra la prima e la seconda, la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso.

In tale prospettiva la peculiarità del danno non patrimoniale viene individuata nella sua tipicità, avuto riguardo alla natura dell'art. 2059 cit., quale norma di rinvio ai casi previsti dalla legge (e, quindi, ai fatti costituenti reato o agli altri fatti illeciti riconosciuti dal legislatore ordinario produttivi di tale tipo di danno) ovvero ai diritti costituzionali inviolabili, presieduti dalla tutela minima risarcitoria, con la precisazione, in quest'ultimo caso, che la rilevanza costituzionale deve riguardare l'interesse leso e non il pregiudizio consequenzialmente sofferto e che la risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale presuppone, altresì, che la lesione sia grave (e, cioè, superi la soglia minima di tollerabilità, imposto dai doveri di solidarietà sociale) e che il danno non sia futile (vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi o sia addirittura meramente immaginario).

Ciò precisato, si osserva che, nella specie, non sussiste un'ingiustizia costituzionalmente qualificata, tantomeno si verte in un'ipotesi di danno patrimoniale prevista dal legislatore ordinario, risultando, piuttosto, la ritenuta lesione del "diritto alla tranquillità" insuscettibile di essere monetizzata, siccome inquadrabile in quegli sconvolgimenti quotidianità "consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro di insoddisfazione" (cd. *bagatellari*) ritenuti non meritevoli di tutela risarcitoria (pag. 34



della sentenza n. 26972/2008).

In conclusione, il secondo motivo di ricorso va accolto e, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, posto che, non essendo necessari accertamenti di fatto, va pronunciato nel merito e - in applicazione dei principi affermati dalle SS.UU. sopra richiamati - la domanda di risarcimento del B. va rigettata.

Le spese dell'intero processo vanno integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo al rigetto del primo motivo, nonchè alla relativa novità e alla natura delle questioni trattate con il secondo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo motivo; cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito, rigetta la domanda di B.R.; compensa interamente tra le parti le spese dell'intero processo.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2009.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2009